



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 2/16

Dec. n. 7/16

Il giorno 21 marzo 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal signor Fabio FARIOLI, nato a Bergamo il 20.1.1970, tesserato F.M.I. 2016 con il M.C. "GORLE", con tessera n. 16911235, quale team manager del "TEAM KTM FARIOLI", con sede legale in Bergamo, alla via Celadina n. 199, avverso il provvedimento con cui - nel corso della seconda giornata di gara della IV tappa degli Assoluti di Enduro del 6 marzo 2016, svoltasi a Pietramontecorvino (FG) - è stata inflitta la penalità di 10 secondi al pilota britannico del predetto Team, Nathan WATSON (non licenziato FMI), contrassegnato con il n. 94.

In particolare, il ricorrente ha esposto che il giorno precedente la gara, ossia il 5 marzo 2016, la penalità di 10 secondi era stata già applicata al proprio pilota Nathan WATSON, a causa dello smarrimento della targa della sua stessa motocicletta n. 94, poi, sanata, con il pagamento della relativa ammenda. Senonchè, sempre secondo l'assunto del ricorrente, il medesimo pilota era stato autorizzato dal preposto C.T. Carmine Adornato a gareggiare il giorno successivo con targa ripetitiva, nel corso della gara mai rimossa, né smarrita e, nonostante ciò, era stata nuovamente applicata al predetto pilota la penalità dei 10 secondi. Ha chiesto, quindi, seppure implicitamente, l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la correzione dell'errore in cui era incorso il C.T., con conseguente ripristino della classifica di gara.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente Fabio FARIOLI è fondato e, pertanto, va accolto, poiché l'esame della documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di condividere le conclusioni del ricorrente medesimo, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Invero, è stato lo stesso Commissario Tecnico Carmine Adornato a chiarire i termini della vicenda in cui si è, suo malgrado, trovato coinvolto il pilota n. 94 WATSON ed il Team KTM, confermando quanto dichiarato dal ricorrente. Il C.T. Adornato, infatti, interpellato sul punto, ha dichiarato - attraverso comunicazione ufficiale inviata al Gruppo Commissari di Gara ed acquisita agli atti - di aver personalmente proceduto al controllo della motocicletta KTM n. 94 del pilota WATSON nella giornata di domenica 6 marzo 2016, il cui esito era risultato regolare, attestando, però, nel contempo, di aver inserito per mero errore la citata motocicletta nell'elenco dei mezzi privi di targa, con ciò involontariamente applicando al pilota predetto la penalità dei 10 secondi, prevista dal regolamento. Il medesimo C.T., inoltre, ha anche porto le proprie scuse per l'accaduto.


Stando così le cose, tale penalità non doveva essere inflitta al pilota WATSON; pertanto il ricorso proposto deve essere accolto con ogni conseguenza in relazione alla classifica della gara degli Assoluti di Enduro svoltasi a Pietramontecorvino (Fg) il 6 marzo 2016.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- ACCOGLIE il ricorso del signor Fabio FARIOLI;
- ORDINA alla C.S.N. la modifica della classifica della gara degli Assoluti di Enduro svoltasi a Pietramontecorvino (Fg) il 6 marzo 2016.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Farioli Fabio;
- C.S.N.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.